

Certificato in sottoscritto

Decreto Comunale di
n. affisso il
avviso all'Albo
del Comune

Spedito alla Commissione Provinciale di Controllo

il **14 GIU. 1976** 196 Prot. N. **3775**

L'impiegato responsabile:

M

COMUNE DI GRAMMICHELE

Grammichele, li **18-8-1976**

Provincia di Catania

Il Messaggio Comunale

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. **21** del Reg.

Data **31-5-1976**

OGGETTO:

**Determinazione aree per lo svolgimento degli spettacoli viaggianti.-
Approvazione Regolamento.-**

L'anno millenovecento **settantasei** addì **trentasei** del mese di **Maggio** -
alle ore **dieciotto** e nella solita sala delle adunanze Consiglieri del Comune suddetto.

Alla ⁽¹⁾ **prima** convocazione in sessione ⁽²⁾ **straordinaria** di oggi, partecipata
ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI | Presenti | Assenti | CONSIGLIERI | Presenti | Assenti |
|----------------------------|----------|---------|--------------------------|----------|---------|
| Altanore Michele Alberto | si | | Luca Sebastiano | si | |
| Altanore Michele Francesco | si | | Malizia Michele | si | |
| Altanore Pietro | si | | Mannuso Salvatore | si | |
| Astato Ignazio | si | | Mannusa Giuseppe | si | |
| Bentorno Gesualdo | si | | Mantello Gastone | si | |
| Canneciare Salvatore | si | | Marello Vincenzo | si | |
| Casò Pietro | si | | Margo Giacomo | si | |
| Cucuzza Salvatore | si | si | Palermo Giuseppe | si | |
| Damico Angelo | si | | Pedi Francesco | si | |
| Gargano Francesco | si | | Piccolo Sebastiano | si | |
| Grosso Salvatore | si | si | Purpora Gastone | si | |
| Guglielmino Santo | si | | Rizzo Francesco Giuseppe | | si |
| La Rocca Giuseppa | si | | Rizzo Santo | si | |
| Lia Salvatore | si | | Sammartino Giuseppe | si | |
| Lombardo Biagio | si | | Virga Michele | si | |

(1) Prima e seconda - (2) Ordinaria e straordinaria.

Presenti N. **27** -

Assenti N. **3** -

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor **Avv. Vincenzo Marello** -
nella sua qualità di **Sindaco** -

- Assiste il Segretario Capo **Salvatore Iurato** -

La seduta è **pubblica** -

In continuazione di seduta.-

DATO atto che sono stati rinviati i punti posti all'ordine del giorno, di cui ai numeri 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 e 10, in quanto l'Assessorato Regionale dello Sviluppo Economico con nota n°5510 Gruppo 4/urb. del 19-5-1976, ha restituito gli atti del Programma di Fabbricazione per essere rielaborati.

IL CONSIGLIO

VISTA la Circolare dell'Unione Nazionale Esecutori Spettacoli Viaggianti n°339/72/72/ce del 24-12-1975, con la quale si chiede l'adozione di apposita deliberazione che disciplini, ai sensi della Legge 10-4-1968, n°337, le aree comunali da adibire per gli spettacoli viaggianti;

VISTO lo schema di Regolamento predisposto dall'Unione Nazionale Esecutori Spettacoli Popolari Autonomi Lavoratori Viaggianti;

VISTO l'art.9 della Legge 10-4-1968, n°337;

VISTO l'CO.ES.LL.vigente;

CON voti unanimi, espressi per alzata e seduta;

D E L I B E R A

1°) Destinare per gli usi di cui alla Legge 10-4-1968 n°337 le aree comunali ricadenti nella zona "Centra Invasolata - detto Piano delle carriere", di questo Comune.-

2°) Approvare per le finalità ed applicazione di detta Legge, l'unito schema di Regolamento composto di Numero diciassette articoli e predisposto dalla Unione Nazionale Esecutori Spettacoli Popolari Autonomi Lavoratori Viaggianti, che dalla presente deliberazione ne fa parte integrante;

ART. 1 - Le concessioni di suolo pubblico a favore di Imprese di spettacoli viaggianti, per la formazione di Parchi di Divertimento nelle aree comunali destinate a tale scopo, giuste l'art.9 - 1° comma e 2° comma - della Legge 18 marzo 1968, n°337, sono effettuate dalla Amministrazione Comunale in base alle norme del presente regolamento, approvato in applicazione del comma 5° dell'articolo citato.-

ART. 2 - Gli esercenti imprese di spettacoli viaggianti i quali intendano partecipare con le loro attrazioni ai Parchi da allestire in occasione di fiere, sagre e manifestazioni tradizionali, dovranno rivolgere al Sindaco istanza in carta legale, da presentare e far pervenire agli Uffici del Comune non prima di tre mesi dal giorno in cui il Parco dovrà iniziare la sua normale attività.-

ART. 3 - I richiedenti dovranno essere muniti del prescritto nulla-osta ministeriale di agibilità, valido per l'anno in corso e della licenza di P.S., per l'attrazione e le attrazioni gestite; essi dovranno specificare nella domanda la generalità, la residenza ed eventuale altre recapiti, ed indicare, per l'attrazione che desiderano impiantare, la precisa denominazione risultante dal nulla-osta ministeriale, precisandone esattamente le misure di ingombro sul terreno ad installazione avvenuta.-

ART. 4 - L'assegnazione delle concessioni, per i vari tipi di attrazioni, verrà fatta dall'Autorità Comunale, in base ai seguenti requisiti:

- 1) anzianità di frequenza alla manifestazione con lo stesso tipo di attrazione;
- 2) anzianità di appartenenza alla Categoria dello Spettacolo viaggiante e di gestione del mestiere ed attrazione che si intende installare;
- 3) anzianità di residenza nel Comune.

Il requisito n.1) ha prevalenza assoluta rispetto ai successivi.

Va considerato a parte, come requisito preferenziale, l'attrazione di "tipo nuovo". Per "tipo nuovo" si intende un'attrazione che si differenzia in modo sostanziale da quelle tradizionali. In tale caso, però, la concessione non concretterà il requisito di anzianità di frequenza.

ART. 5 - È esclusa la partecipazione al Parco per rotazione. Sono fatte salve le due seguenti ipotesi valide per tutti i tipi di attrazioni:

- 1) allorché il numero dei posti stabilito dalla Amministrazione, d'intesa con i rappresentanti di Categoria, per un determinato tipo di attrazione, sia inferiore al numero dei richiedenti, e gli stessi posseggano uguali requisiti;
- 2) allorché si rendano disponibili dei posti (per rinuncia ed altri motivi) e vi siano più candidati aventi uguali requisiti.

ART. 6 - L'anzianità di frequenza costituisce requisito strettamente personale, e viene a cessare quando il titolare di una attrazione sostituisce questa con una di altro tipo, salvo che la nuova attrazione non superi le dimensioni di ingombro di quella precedente e sia di tipo tale da non costituire eccessiva concorrenza alle altre attrazioni del Parco.

Ai fini dell'assegnazione delle aree, l'acquisita anzianità dell'Impresa sarà da considerarsi tra i criteri prioritari anche nel caso che il titolare dell'Impresa stessa sia deceduto ed un membro del suo stesso nucleo familiare, di fatto convivente e già cooperante col defunto, sia divenuto proprietario e gestisca direttamente l'attrazione.

ART. 7 - L'assegnazione delle concessioni va notificata agli interessati almeno un mese prima dell'inizio della manifestazione.

ART. 8 - Il concessionario è tenuto ad installare, e gestire direttamente, l'attrazione per la quale ha ottenuto la concessione. Ogni accorgimento, avente lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione e la perdita dell'anzianità.

È consentita la sostituzione dell'attrazione con altra simile di proprietà di terzi, solo allorché l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempreché l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione va, comunque, preventivamente autorizzata dall'Autorità Comunale.

ART. 9 - Per un periodo di almeno sessanta giorni anteriore all'inizio dell'attività di ogni Parco di Divertimento, tradizionalmente organizzato nel territorio Comunale, non saranno effettuate concessioni di aree pubbliche per l'installazione di attrazioni dello Spettacolo viaggiante.

./.

In concomitanza con il Parco, ed eventualmente con i Parchi di Divertimento, tradizionalmente allestiti in occasione delle manifestazioni previste all'art.2, non saranno concesse altre autorizzazioni.

Anche per le installazioni su terreni privati dovranno osservarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

ART. 10 - Le concessioni di suolo pubblico per l'installazioni di Parchi di Divertimento, di cui all'art.7 della Legge n°337, ovvero le concessioni per le installazioni di complessi secondari (intendendosi per tali quelli aventi non più di cinque attrazioni) e di singole attrazioni, ferme restando le limitazioni di cui al precedente art.9, sono soggette alle presenti norme regolamentari, con particolare riguardo ai requisiti di cui all'art.4. Qualora i richiedenti abbiano pari requisiti si procederà ad assegnazione mediante sorteggio.

ART. 11 - Il Comune, d'intesa con le organizzazioni di Categoria, determina la precisa durata della manifestazione, fatta salva la possibilità di concedere preroghe a tutti o parte dei concessionari.

ART. 12 - La ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, dovrà tassativamente contenere l'indicazione della superficie occupata e dei giorni di occupazione e non potrà contenere altre voci di addebito oltre la tassa suddetta.

ART. 13 - In tutti i Parchi di Divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbandimento e per la diffusione di musiche, dovrà essere del tutto moderato e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dal Comune.

ART. 14 - La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi, avrà luogo nelle località indicate e secondo le disposizioni impartite in sito dagli incaricati Comunali.

I titolari dovranno provvedere a loro spese e tramite i servizi autorizzati, all'allontanamento dei rifiuti raccolti in recipienti chiusi e con l'osservanza delle norme d'igiene in materia.

ART. 15 - Le inadempienze alle norme sopra indicate comporteranno la revoca della concessione e, per quelle che rivestono particolare gravità, l'esclusione dai Parchi di Divertimento organizzati nel territorio Comunale.

ART. 16 - Fa obbligo agli esercenti che se per causa di forza maggiore devono rinunciare alla concessione avuta, di avvisare le autorità per iscritto almeno quindici giorni prima, per poterli sostituire con delle domande rinstate senza piazza.


I Signori Sindaci sono pregati di tenere conto degli esercenti che non rispettano quanto sopra citato.

ART. 17 - Gli esercenti che hanno ottenuto la piazza e si installano, non devono smontare l'attrazione se prima non termina la concessione dal parco.

.....

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo CERTIFICA che la presente Deliberazione con il visto di approvazione da parte della C.P.C. di Catania, sono stati posti in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per la durata di giorni quindici consecutivi, dal 2 Agosto 1976 al 17 Agosto 1976 e che durante tale periodo non sono state prodotte a questo Ufficio reclami o opposizioni. = Grammichele, li 18 Agosto 1976. =

IL SEGRETARIO GENERALE



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Morello

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Comunale

f.to Luca

f.to Salvatore Iurato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune il giorno festivo 13 Giugno 1976 - domenica - successivo alla sua data e che non sono state prodotte a questo ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza municipale, li 14 Giugno 1976. =

Il Segretario Comunale

f.to Salvatore Iurato

Off Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza municipale, li 14 Giugno 1976. =

Visto: **IL SINDACO**



Il Segretario Comunale

SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DELLA C. P. C.

N°28384 Gruppo 6° - - - - - Seduta 8-7-1976
VISTO, nell'intesa che l'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno ed a condizione che per le installazioni degli impianti degli spettacoli viaggianti sul suolo demaniale vengano applicate le tariffe stabilite per le occupazioni di suolo pubblico comunale, a norma rispettivamente del II°c.art.9 e dell'art.11 Legge 18-3-1968, n°337. =
Catania, li 30 Luglio 1976. =

IL SEGRETARIO
F/to: Maglia

IL PRESIDENTE
F/to: Fisauli

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi degli articoli 80, 81 e 82 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana approvato con D. L. P. 29 ottobre 1955, n. 6.

Addi

Il Segretario Comunale

IL SINDACO